



## *Il Ministro della cultura*

### **Riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo anno 2022**

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, il quale prevede che in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro non aventi natura regolamentare;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, con il quale è stato approvato il “Sistema di misurazione e valutazione della *performance*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e, in particolare, l’articolo 34;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO l’articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, ai sensi del quale l’entità dei singoli contributi assegnati per ciascuna annualità del triennio non può registrare un incremento superiore, rispetto all’annualità precedente, alla percentuale stabilita annualmente, per ogni settore, dal Ministro competente per materia in sede di riparto annuale del Fondo Unico per lo Spettacolo;

VISTA la legge 22 novembre 2017, n. 175, recante “Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”;

VISTO l’articolo 3 della citata legge 22 novembre 2017, n. 175, che prevede l’istituzione del Consiglio superiore dello spettacolo, con compiti di consulenza e supporto nell’elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo;

VISTO, in particolare, il comma 2, lettera e), dell’articolo 3 della legge n. 175 del 2017, il quale prevede che il Consiglio superiore dello spettacolo esprima il proprio parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;



## *Il Ministro della cultura*

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2018, recante “Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 50, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e, in particolare, la tabella 14 relativa al bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2022, recante l’assegnazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in termini di competenza e di cassa, per l’esercizio 2022, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto ministeriale 26 ottobre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla l. 30 /04/1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al decreto ministeriale 27/07/2017”;

VISTO l’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale le risorse destinate al compenso per il Commissario straordinario di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, per un importo pari a euro 100.000,00 per l’anno 2021 e 100.000,00 per l’anno 2022, gravano sul capitolo 6621 PG 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2022;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo da erogare a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, allocata sul capitolo 6621 PG 4 dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l’anno finanziario 2022, gravano, altresì, le risorse destinate all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia quale contributo ordinario di € 250.000,00 a copertura degli oneri riferibili al pagamento degli emolumenti dei docenti dei corsi di perfezionamento, ai sensi dell’art. 12, comma 8-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622 PG 1, dello stato di previsione



## *Il Ministro della cultura*

della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022, risulta dal sistema SICOGE un accantonamento provvisorio pari ad euro 500.000,00, che in via cautelativa non viene considerato ai fini del presente riparto;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622 PG 4, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022, risulta dal sistema SICOGE un accantonamento provvisorio pari ad euro 250.000,00, che in via cautelativa non viene considerato ai fini del presente riparto;

CONSIDERATO che a valere sulla quota del Fondo Unico per lo Spettacolo per il sovvenzionamento delle attività musicali, allocata sul capitolo 6622 PG 5, dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2022, gravano le risorse destinate al sovvenzionamento della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per euro 3.000.000,00;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale 27 luglio 2017 prevede che la ripartizione delle risorse da assegnare ai settori individuati dal medesimo decreto sia stabilita in armonia con l'entità numerica, i deficit e i costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate;

TENUTO CONTO, altresì, della situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'Atto di indirizzo emanato in data 21 gennaio 2022, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022 e per il triennio 2022-2024;

VISTO il parere n. 1/2022 del Consiglio superiore dello spettacolo sullo schema di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo 2022, espresso nella seduta del 21 febbraio 2022;

RILEVATA l'esigenza di assicurare, anche alla luce del parere reso dal Consiglio superiore dello spettacolo, adeguata flessibilità in sede di gestione annuale delle risorse a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, tenendo conto dell'entità numerica, dei deficit e dei costi dei programmi relativi alle domande complessivamente presentate;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la quota da erogarsi a saldo, dei contributi concessi nell'anno 2022, ai sensi della legge 163 del 1986, sarà oggetto di impegno, nell'esercizio in cui i medesimi diventano esigibili, a seguito della presentazione dei consuntivi artistici e dei rendiconti finanziari nell'anno 2023;

CONSIDERATO che l'importo ripartibile del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'annualità 2022, ammonta a complessivi euro 423.191.856,00;

DECRETA



## *Il Ministro della cultura*

### Art. 1

1. L'importo del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'anno 2022, oggetto del presente provvedimento di riparto è pari a euro 423.191.856,00.

2. Le aliquote di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo per l'annualità 2022, come definito al precedente comma 1, sono così stabilite:

a) Fondazioni lirico sinfoniche	45,369493122%
b) Attività musicali	19,140254911%
c) Attività teatrali	21,385099623%
d) Attività di danza	4,371539702%
e) Residenze	0,661638441%
f) Progetti multidisciplinari, Progetti speciali, Azioni di sistema*	7,022259190%
g) Attività circensi e spettacolo viaggiante	1,896120373%
h) Osservatorio dello spettacolo	0,141779666%
i) Comitati e commissioni	0,011814972%

\*Progetti multidisciplinari (euro 15.017.629,00), Progetti speciali (4.000.000,00), Azioni di sistema (euro 200.000,00 New Italian Dance Platform ed altre azioni; 10.500.000,00 per sostenere attività di spettacolo nelle periferie urbane)

### Art. 2

1. Per l'annualità 2022, l'incremento massimo consentito del contributo rispetto alla precedente annualità, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, è determinato a consuntivo in misura non superiore al 10% per i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di tradizione, le Istituzioni concertistiche orchestrali e i Festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, e in misura non superiore al 30% per gli altri settori.

### Art. 3

1. Con successivo decreto è disposta la suddivisione delle risorse fra i pertinenti capitoli di spesa e con conseguente nota saranno richieste al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 163 del 1985 e dell'art. 15 della legge 234 del 30 dicembre 2021, le occorrenti variazioni del bilancio.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 febbraio 2022

IL MINISTRO